

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **DECRETO**

19 novembre 2025

Perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026

(25A06352)

(GU Serie Generale n.277 del 28-11-2025)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

di concerto con

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2024) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2024 e valore definitivo per l'anno 2023»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica del 3 novembre 2025, dalla quale si rileva che:

a) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2023 e il periodo gennaio - dicembre 2024 e' risultata pari a +0,8;

b) la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2024 e il periodo gennaio - dicembre 2025 e' risultata pari a +1,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1; Considerate la suddetta comunicazione e la necessita' di determinare:

a) il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

b) la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025;

Rilevata, alla luce delle suddette determinazioni, la necessita' di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 e' determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 e' determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone